



Comune di Casalbordino

Prov. di Chieti

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Testo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09 marzo 2012 , e rettificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14 del 24 aprile 2013, n. 2 del 13 febbraio 2014 e n.20 del 30/05/2014)

INDICE REGOLAMENTO

- **Articolo 1 – Principi generali**
- **Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta**
- **Articolo 3 – Soggetti passivi**
- **Articolo 4 – Misura dell'imposta**
- **Articolo 5 – Esenzioni**
- **Articolo 6 – Modalità di pagamento dell'imposta**
- **Articolo 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**
- **Articolo 8 – Controllo e accertamento imposta**
- **Articolo 9 – Sanzioni**
- **Articolo 10 – Riscossione coattiva**
- **Articolo 11 – Rimborsi**
- **Articolo 12 – Contenzioso**

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Art. 4 D.Lgs. nr. 23/2011 – Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale)

Articolo 1 Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità applicative dell'imposta di soggiorno istituita con l'art. 4 del D.Lgs. nr. 23/2011 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale".
2. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento rimane applicabile la disciplina di cui all'art. 4 del D.Lgs. nr. 23/2011.
3. L'art. 52, comma 1, del D.Lgs. nr. 446/1997 stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
4. Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture alberghiere, extra-alberghiere, nei villaggi turistici e nei campeggi che offrono alloggio.

Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alberghi;
- case per ferie;
- ostelli per la gioventù;
- esercizi di affittacamere;
- bed and breakfast;
- case e appartamenti per vacanze;

- residenze di campagna;
 - alloggi agriturismi;
 - villaggi turistici;
 - campeggi.
5. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Casalbordino, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2014. (*comma così modificato con delibera C.C. 14 del 24/04/2013*)

Articolo 3

Soggetti passivi

1. Sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, così come definite dalla normativa vigente in materia, situate all'interno del territorio del Comune di Casalbordino .
2. (*comma abrogato con delibera C.C. n. 2 del 13/02/2014*)

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. In applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. nr. 23/2011, l'imposta di soggiorno stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Casalbordino, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. (*comma così modificato con delibera C.C. 20 del 30/05/2014*)

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i soggetti fino al compimento del ventiseiesimo anno di età e per i soggetti che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età; (*comma così modificato con delibera C.C. 20 del 30/05/2014*)
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i soggetti invalidi civili e disabili con una situazione di svantaggio sociale corrispondente ad una delle definizioni di seguito riportate :
 - I. *invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% (artt. 2 e 12, L. 118/1971);*

- II. *invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988);*
- III. *invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988);*
- IV. *minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990);*
- V. *cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988);*
- VI. *cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988);*
- VII. *sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988);*
- VIII. *ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 9 D.Lgs. 509/1988);*
- IX. *ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988);*
- X. *ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988);*
- XI. *persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992);*
- XII. *persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992);*
- XIII. *persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992); ”*

e) i genitori o accompagnatori che assistono i soggetti di cui alla lettera d), ove espressamente previsto.
(comma così modificato con delibera C.C. 20 del 30/05/2014)

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere d) ed e), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dell'invalido civili/disabile, nonché la tipologia di invalidità/disabilità. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza nei confronti dell'invalido civili/disabile per cui declina le generalità.
(comma così modificato con delibera C.C. 20 del 30/05/2014)

Articolo 6

Modalità di pagamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Casalbordino dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) tramite le procedure telematiche;
 - c) mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Casalbordino sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, ***in particolare le generalità dei soggetti passivi che non hanno corrisposto l'imposta dovuta per consentire al Comune l'irrogazione della sanzione, nonché il recupero dell'imposta, di cui al successivo art. 9, comma 2 (comma modificato con delibera C.C. n. 2 del 13/02/2014)***.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, ***da parte del soggetto passivo, ovvero sia del soggetto che pernotta nella struttura ricettiva***, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. (***comma modificato con delibera C.C. n. 2 del 13/02/2014***)
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 **Contenzioso**

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.